

**Scheda 10 – Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2011/2215- ex art. 258 del TFUE

“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standards di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data indicata all’art. 18, quindi al 26/4/01 – possono essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, viene ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità autorizzano i lavori e fissano, per l’attuazione del piano, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. A seguito di un carteggio fra la Commissione e le Autorità italiane, queste ultime comunicavano, con nota in data 16 maggio 2011, che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma ammontavano, a tale data, a n. 102 (di cui 3 di rifiuti pericolosi), così distribuite: Abruzzo 21 discariche, Basilicata 19 discariche, Calabria 4 discariche, Campania 5 discariche, Friuli Venezia Giulia 10 discariche, Emilia Romagna 2 discariche, Liguria 1 discarica, Lombardia 2 discariche, Marche 1 discarica, Molise 10 discariche, Piemonte 7 discariche, Puglia 6 discariche, Sardegna 12 discariche, Umbria 2 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l’Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

**Stato della Procedura**

In data 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 11 – Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2011/2205- ex art. 260 del TFUE

"Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato adeguamento, da parte della Repubblica italiana, alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell'Unione europea) il 15/5/2008. Con essa, la Corte dichiarava l'Italia inottemperante agli obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, in ragione della circostanza per cui la Regione Liguria aveva emanato una normativa che consentiva la caccia a determinate specie protette di uccelli selvatici, senza rispettare le condizioni ed i limiti imposti a tale attività venatoria dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. La sentenza medesima si inseriva nell'ambito della procedura di infrazione 2006/4043. Quindi, in data 8/10/2009 la Commissione archiviava la procedura in oggetto, ritenendo che il regime vigente in Liguria relativamente alla caccia fosse stato finalmente modificato in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 9 suddetto. A tale conclusione si perveniva, in primo luogo, in ragione dell'adozione, da parte della stessa Regione Liguria, della Legge regionale 35/2006 - la quale stabiliva, in sede di prescrizioni astratte, che la caccia alle specie avicole protette potesse essere autorizzata esclusivamente nel rigoroso rispetto dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CE in questione. In secondo luogo, la sentenza risultava attuata e, quindi, il contenzioso ormai superato, laddove era stato soppresso, dalla Regione medesima, qualsiasi provvedimento di normazione secondaria che avesse, nei casi concreti considerati, disposto in modo contrastante con la Legge regionale menzionata. Nel frattempo, la Direttiva 2009/147/CE ha sostituito, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, la precedente Dir. 79/409/CE, come sopra citata, tuttavia riprendendone pedissequamente le disposizioni. Ne consegue che l'art. 9, rivolto a sottoporre a rigorosissimi limiti l'autorizzazione alla caccia delle specie di uccelli protetti, è rimasto del tutto invariato. Ora, risulta che in data 27 settembre 2011 il Consiglio regionale della Liguria ha adottato la Delibera n. 27, che ha autorizzato, per la stagione venatoria 2011-2012, la caccia dello "storno". In merito a tale delibera, la Commissione osserva che la medesima viola, indebitamente, i limiti imposti alla caccia delle specie protette dal sopra menzionato art. 9. La contrarietà, a quest'ultimo, del regime della caccia allo storno, come istituito dalla Delibera regionale di cui sopra, fa riferimento in primo luogo alla circostanza per cui esso art. 9 prevede, fra l'altro, che la caccia ad una specie protetta di uccelli possa essere consentita solo se viene ravvisata l'impossibilità di esperire soluzioni alternative soddisfacenti. Con riferimento, quindi, al caso di specie, la Commissione non vede perché non siano state individuate dette ragionevoli alternative nell'autorizzare la caccia, in luogo dello storno, a specie affini di piccoli migratori, di cui la Direttiva consente senz'altro l'assoggettamento ad attività venatoria in quanto non li considera stirpi da proteggere. Inoltre, si ritiene che l'art. 9 in argomento sia stato trasgredito anche laddove prevede, una volta consentita l'attività di caccia, che la stessa venga sottoposta ad una serie di rigorosi controlli, onde assicurare la verifica del soddisfacimento di tutti i requisiti fissati dall'art. 9 stesso. In proposito, infatti, la Delibera regionale in questione avrebbe previsto misure di monitoraggio inadeguate.

**Stato della Procedura**

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 12 – Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2011/2203- ex art. 258 del TFUE

“Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva l’inadempimento dell’Italia rispetto a numerosi obblighi di notifica previsti dal Regolamento n. 842/2006. Quest’ultimo, inerente ai “gas fluorurati ad effetto serra”, impone in particolare agli Stati membri di emanare norme nazionali che - in ordine alla formazione del personale e alle imprese svolgenti attività a contatto con tali gas – prescrivano requisiti di formazione e certificazione conformi a quelli minimi fissati dai Regolamenti CE nn.ri 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008 e 307/2008. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti all’ulteriore obbligo di comunicare alla Commissione europea i dati, che consentano di verificare l’avvenuta adozione di tali misure. Nello specifico, un obbligo di notifica è prescritto in ordine alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Circa tali strumenti, gli Stati membri dovevano rendere edotta la Commissione europea, entro il 4 gennaio 2009 e giusta le modalità stabilite dal Reg. n. 308/2008, del nome e del recapito degli organismi incaricati della certificazione del personale e delle imprese, nonché dei titoli rilasciati al personale e alle imprese. Parimenti, si sarebbe dovuto notificare alla Commissione il nome ed il recapito degli organismi preposti alla certificazione del personale addetto alle seguenti funzioni: 1) recupero di taluni gas fluorurati, responsabili di contribuire al surriscaldamento dell’ambiente, dai commutatori ad alta tensione; 2) certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi, a base di gas fluorurati ad effetto serra, dalle apparecchiature. Ritiene la Commissione europea che tutti gli obblighi di comunicazione fin qui descritti siano stati lasciati invariati dalla Repubblica italiana e che, al momento dell’invio della messa in mora, ancora non risultasse adottato, dalle competenti Autorità italiane, il quadro regolamentare di riferimento per l’adozione delle misure che dovevano essere comunicate. Oltre ai menzionati obblighi informativi, l’Italia risulterebbe inadempiente anche all’obbligo sancito dall’art. 13 del medesimo Regolamento n. 842/2006. Ai sensi di detta disposizione, gli Stati membri UE sono tenuti ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti interni, sanzioni adeguate da comminarsi in caso di violazione delle norme del Regolamento stesso.

**Stato della Procedura**

Il 26/4/2012 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane stanno approntando un apposito Decreto Legislativo, in esecuzione del Regolamento UE n. 842/2006.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe un effetto finanziario positivo, grazie all’istituzione, tramite normativa nazionale, di sanzioni pecuniarie nei confronti dei trasgressori delle norme di cui al Reg. 842/2006.

**Scheda 13 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/2006- ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE".****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea eccepisce l'incorretto recepimento della Direttiva 2004/35/CE, rivolta a prevenire o attenuare il più possibile gli eventuali effetti negativi, per l'ambiente e la salute umana, dei rifiuti delle industrie estrattive. Infatti, il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 117, con il quale le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva predetta nell'ordinamento nazionale, avrebbe recepito solo parzialmente alcune norme in essa contenute. In particolare, l'art. 2 par. 3 della Dir. 2004/35/CE stabilisce che alcuni tipi di rifiuti estrattivi meno pericolosi, nonché sostanze ad essi affini (ad esempio i rifiuti "inerti"), possano essere esentati, per volontà del legislatore interno, dalla soggezione ad altre disposizioni della Direttiva stessa che pretendono la sussistenza di determinati requisiti (come quella di cui all'art. 11, paragrafo 3). In proposito, risulterebbe che nel passo - in cui il D. Lgs n. 117/08 ha consentito al legislatore interno di escludere le predette categorie di rifiuti dalla rispondenza ai requisiti di cui all'art. 11 par. 3 - non sarebbe stato richiamato l'articolo del Decreto stesso che effettivamente ha recepito la disposizione sui detti requisiti (quindi il comma 3 dell'art.11 del Decreto medesimo), ma è stato fatto improprio riferimento al comma 6 dello stesso articolo 11. Un altro rilievo concerne il recepimento dell'art. 8 della Direttiva: laddove tale articolo dispone che - nel caso si richieda alle Autorità competenti l'autorizzazione ex art. 16 - le stesse Autorità debbano informare il pubblico sulle questioni specificamente elencate ai punti dello stesso art. 8, il Decreto Legislativo italiano si limita ad asserire che il pubblico deve essere reso edotto di tutti gli atti relativi al procedimento autorizzatorio in genere, senza enucleare singolarmente, tuttavia, tutti i punti di cui al corrispondente articolo della Direttiva europea. Inoltre, l'art. 8, par. 4 della Direttiva precisa che - in pendenza del termine concesso al pubblico per formulare rilievi circa il procedimento autorizzatorio - nessuna decisione può essere assunta sino alla scadenza del termine stesso. Per converso, il suddetto Decreto n. 117/2008 non prevede la sospensione del potere decisorio dell'Amministrazione in pendenza del termine di cui sopra. Infine, la Direttiva prevede che l'operatore, autorizzato alla gestione dei rifiuti di estrazione, deve comunicare alla competente Autorità - almeno una volta all'anno e tutte le volte stabilite dal legislatore nazionale - i risultati di un monitoraggio sulle condizioni del deposito di rifiuti gestito. Le Autorità menzionate, ove l'esame di detto rapporto lo suggerisca, nominano un esperto "indipendente" perché valuti la permanenza, o meno, delle condizioni di sicurezza che già avevano consentito di autorizzare la gestione. Ora, il Decreto 117/2008 omette di citare tale "esperto indipendente", a motivo dell'esigenza, addotta dalle Autorità italiane, di evitare l'identificazione erronea di essa "indipendenza" con l'estraneità dell'esperto suddetto ai ruoli della P.A. (laddove sarebbe, invece, auspicabile che quest'ultima si avvallesse principalmente di personale interno, onde contenere la spesa pubblica). La Commissione, in proposito, ha precisato che il riferimento all'"indipendenza" del perito suddetto è necessario a sottolineare che il medesimo, ancorchè dipendente della P.A, risulti sottratto all'influenza delle Autorità stesse che deve controllare.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 14 – Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2010/0124 - ex art. 258 del TFUE

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, finalizzate alla trasposizione della stessa, entro il 31 dicembre 2012, salva, tuttavia, l’eccezione relativa agli articoli n. 9 bis, paragrafo 2, della Direttiva 2003/87/CE (come inserito dall’articolo 1, paragrafo 10 della presente Direttiva) e n. 11 della Direttiva 2003/87/CE (come modificato dall’articolo 1, paragrafo 13, della presente Direttiva), in ordine ai quali lo stesso articolo 2 dispone che debbano ricevere attuazione, negli ordinamenti interni degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo la Commissione europea ritiene che, per quanto inerisce agli articoli predetti, le Autorità italiane non hanno ancora adottato i provvedimenti idonei a dare loro attuazione nell’ordinamento nazionale.

**Stato della Procedura**

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 15 – Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE

"Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell'elenco di cui all'allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull'ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una "discarica di rifiuti" – rientrante quindi nell'elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A - si imponga l'adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva 99/31/CE medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell'ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al "confinamento" ed "interramento" di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una "discarica di rifiuti", dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all'area A, trovandosi il materiale inquinante già presente in quest'ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all'art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per "discarica di rifiuti" anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all'ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall'esterno. Pertanto, qualificandosi l'intervento specifico come "discarica di rifiuti", l'Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto, altresì, applicare le peculiari metodologie previste dalla Direttiva 99/31/CE per gli impianti di discarica.

**Stato della Procedura**

Il 14 marzo 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 16 – Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2009/2264 – ex art. 258 del TFUE

"Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva che il Decreto Legislativo 2005/151, con il quale le Autorità italiane hanno inteso attuare le Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE – le quali regolano l'uso delle "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche" (RAEE) - non ha garantito un pieno recepimento della stessa normativa comunitaria. In particolare, la Direttiva 2002/96/CE qualifica come "produttore" colui che esporta professionalmente in un qualsiasi Stato UE, ovvero esporta da quello stesso Stato membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo e, quindi, svuota la Direttiva di larga parte della sua efficacia: esso, infatti, definisce il "produttore" – gravato, in quanto tale, da obblighi di gestione ecologica della sua attività - come colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi UE. Per quanto attiene poi all'obbligo dei produttori di finanziare la raccolta di rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 13/8/2005 (art. 8 della Direttiva 2002/96/CE), il legislatore italiano ha posposto indebitamente il suddetto termine al 31/12/2010. Poiché tale dilazione ha fatto seguito ad una precedente che fissava il termine in questione al 31/12/2009, la Commissione chiede alle Autorità italiane di comunicare se, per avventura, il succitato termine del 31/12/2010 non abbia, nel frattempo, subito un ulteriore differimento. La Commissione rileva, altresì, che le Autorità italiane non hanno ancora avviato al rilievo, già formulato con la precedente messa in mora, con il quale si rilevava che le disposizioni del D. Lgs. 2005/151, ove si riferiscono all'allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano effettivamente all'allegato II della Direttiva ma, scorrettamente, all'allegato II del Decreto medesimo. Tale errore è rilevante, ove si pensi che quest'ultimo allegato non definisce le caratteristiche dell'attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Diversamente, le Autorità italiane avrebbero garantito attuazione, almeno in punto di diritto e successivamente alla messa in mora, alla previsione della Dir. 2002/96/CE in base alla quale i distributori del prodotto debbono offrire "gratuitamente", ai clienti, la presa in carica dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso. Tuttavia, la Commissione chiede di ricevere la conferma che il Decreto del Ministero dell' Ambiente, n. 65/2010, con il quale è stata data trasposizione completa all'art. 5, co. 2, lett. b) della Dir. 2002/96/CE, è attualmente in vigore e non è stato successivamente abrogato. La Commissione osserva infine che, oltre alle irregolarità concernenti il recepimento formale delle Direttive di cui sopra, l'Italia non garantirebbe un'applicazione concreta delle disposizioni in esse contenute: soprattutto, si è rilevato che i "centri di raccolta", in Italia, dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono concentrati tutti in sole quattro regioni e praticano orari di apertura limitati. Tale situazione ingenererebbe gravi difficoltà, per i detentori finali e i distributori dei prodotti in questione, al conferimento di detti rifiuti ai centri di raccolta medesimi.

**Stato della Procedura**

In data 24/11/2011 la Commissione ha inviato una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Potrebbero determinarsi nuove spese connesse alla realizzazione di nuovi centri RAEE

**Scheda 17 - Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE

“Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta l’imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A). L’art. 4 della Direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Diversamente è stabilito per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all’allegato II: in ordine a questi, la Direttiva stabilisce che non vadano soggetti all’obbligo di V.I.A, ma ad un esame rientrante in una procedura di Verifica di Assoggettabilità alla stessa V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A (viene indicata anche come procedura di “screening”). Detto “screening” non deve essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all’allegato III. La Direttiva in questione è stata recepita, secondo le Autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle “soglie dimensionali”, in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all’allegato I della Direttiva (per le quali la stessa prevede l’obbligo di V.I.A) ovvero in quelle di cui all’allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario “screening”), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A che dallo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all’allegato III della Direttiva (si tratta dei criteri ai quali è necessario informare lo “screening”), quest’ultima stabilisce che tale standard debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo allegato III, tra cui le dimensioni ed il cumulo con altri progetti, che non sono stati ripresi dal Decreto di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla Direttiva, sono state riprese dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe, in essa legislazione nazionale, la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l’avvio della V.I.A, l’identità delle Autorità investite della decisione V.I.A, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento delle categorie di progetti, elencate negli allegati alla Direttiva in questione, restringe l’ambito di applicazione della Direttiva stessa non solo sotto il profilo quantitativo (attraverso la fissazione delle soglie di cui sopra), ma, talvolta, anche in termini qualitativi. Solo a titolo di esempio, si cita il progetto costituito dalle “nuove strade a quattro o più corsie”, che, assoggettato a V.I.A dalla Direttiva, in linea generale, viene dal Decreto sottoposto allo stesso adempimento solo ove le strade suddette siano “extraurbane”.

**Stato della Procedura**

Il 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 18 – Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE

“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate “sensibili” (in base ai criteri di cui all’art. 5 della Direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato A della medesima Direttiva. Il sopra citato art. 4 della Direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l’art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree “sensibili” debbano essere sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con un minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull’applicazione, in Italia, della sopra menzionata Direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime Autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la Direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le Autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della Direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella Direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la Direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non possano considerarsi, secondo i parametri di cui alla Direttiva, “a regola”. Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle Autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall’allegato II della Direttiva comunitaria. In merito, l’Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

**Stato della Procedura**

Il 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 19 – Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2008/2194 - ex art. 258 del TFUE.

“Qualità dell’aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell’aria ambiente”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, delle prescrizioni di cui all’art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE - relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per determinate sostanze inquinanti – divenuto art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell’aria ambiente. Ai sensi dell’art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE sopra menzionata, gli Stati membri sono obbligati ad assumere le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell’aria di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino la soglia dei valori limite indicati nell’allegato III della Direttiva stessa. Ai fini del controllo sul rispetto di tali massimali, l’art. 11 della medesima Direttiva 1999/30/CE stabilisce, quindi, che gli Stati membri redigano relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10. Riguardo alla successiva Direttiva 2008/50/CE, si precisa che la medesima, pur sostituendo la predetta Direttiva 1999/30/CE, non ha previsto alcuna modifica dei valori limiti di concentrazione delle PM10. Piuttosto la nuova Direttiva, all’art. 22, ha ammesso la possibilità che gli Stati membri possano godere di una dispensa dall’obbligo di rispettare i limiti standards di cui alla Direttiva precedente. Un tale esonero, che ha una validità temporale limitata, precisamente sino all’11 giugno 2011, può essere accordato soltanto ove sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 22 citato, nel cui elenco ricorrono, ad esempio, determinate circostanze che rendono più difficoltoso, per certe zone, il rientro nei limiti fissati dalle Direttive europee. Dette circostanze fanno riferimento ora alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, ora alle condizioni climatiche avverse o all’apporto di inquinanti transfrontalieri. Quando gli Stati membri ritengano soddisfatte queste e/o altre condizioni fissate dal predetto art. 22 della Direttiva, ne fanno notifica alla Commissione allegando una cospicua documentazione, a sostegno della loro richiesta di deroga temporanea all’obbligo di rispetto dei massimali. Al riguardo, l’Italia ha presentato richieste di deroga, in relazione a diverse località del territorio nazionale, rispettivamente con le Note del 27/1/2009 e 5/5/2009. Circa tali istanze, la Commissione ha ritenuto che, per la quasi totalità delle località indicate, non sussistessero i presupposti di cui al predetto art. 22 e che, pertanto, le richieste dispense non potessero essere concesse. Con successiva Nota del 6/7/2010, quindi, l’Italia comunicava che sarebbe stata imminente l’adozione di un robusto pacchetto di misure normative e regolamentari oltre che di linee guida, che avrebbero contribuito efficacemente a riportare il livello di polveri PM10 entro i limiti fissati in sede comunitaria. Tuttavia, ancora agli inizi del 2011, la Commissione riteneva di non disporre di nessun argomento che comprovasse l’effettiva adozione di tali provvedimenti da parte delle Autorità italiane, mentre le località già individuate nella pregressa corrispondenza continuavano a registrare concentrazioni, in eccesso, di polveri sottili. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, quand’anche venisse fornita, dall’Italia, la prova che le misure in questione sono state effettivamente emanate, il superamento della presente procedura richiederebbe, altresì, l’effettiva e prolungata applicazione delle stesse, onde assicurare un processo costante di rientro nei valori limite di PM10.

**Stato della Procedura**

Il 3 marzo 2011 è stato notificato un ricorso ex art. 258 TFUE (C-68/11)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 20 – Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 260 del TFUE

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha violato l’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE, la quale, nell’intento di prevenire e ridurre l’inquinamento prodotto dagli impianti industriali, stabilisce che l’esercizio dei medesimi vada soggetto ad “autorizzazioni ambientali integrate”, le quali suppongono un’attenta disamina, da parte delle Autorità all’uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. Quest’ultima stabilisce, peraltro, una particolare e diversa disciplina per quanto attiene agli impianti “esistenti”, indicandosi per tali sia gli impianti i quali, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto solo di una richiesta di autorizzazione completa. L’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE dispone, dunque, che gli “impianti esistenti”, già in esercizio o già autorizzati al 30/10/99, debbano essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a valutare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate. Nel caso in cui le condizioni suddette non fossero state conformi ai parametri della Direttiva 2008/1/CE, le Autorità competenti avrebbero dovuto imporre il soddisfacimento degli standards predetti, attivando una procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni “ambientali integrate”. Peraltro, i riesami e gli aggiornamenti delle autorizzazioni, già rilasciate per gli impianti “esistenti”, sarebbero dovuti avvenire, in base alla Direttiva, entro il 30 ottobre 2007. Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione europea ravvisava che, alla data predetta, molti impianti “esistenti” non avevano subito il riesame delle autorizzazioni originarie, quindi il loro conseguente aggiornamento ai parametri di cui alla Direttiva citata. Il persistente non adeguamento, da parte del Governo italiano, ai ripetuti richiami della Commissione, aveva indotto quest’ultima ad adire la Corte di Giustizia UE. In sede giudiziaria, le Autorità italiane adducevano che, riguardo a n. 608 “impianti esistenti”, le Amministrazioni competenti ritenevano non necessario aggiornare le autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur carenti dei presupposti richiesti per le “autorizzazioni ambientali integrate” - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime. La Corte, sostenendo che una semplice valutazione dell’assenza di contrasto fra le due forme autorizzative non garantiva, di fatto, il rispetto dell’art. 5 della Direttiva di cui sopra, ribadiva l’imprescindibilità dell’assoggettamento degli “impianti esistenti” ad un sindacato in base ai parametri di cui alla Direttiva stessa. Il 31/3/2011 la Corte UE dichiarava, con sentenza, l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di aggiornamento, a norma della Direttiva 2008/1/CE, delle autorizzazioni relative agli impianti in oggetto. Anche dopo tale pronunciamento, la situazione italiana non veniva ancora completamente regolarizzata, atteso che, con nota del 6/6/2011, le Autorità italiane riconoscevano l’esistenza di 262 impianti “esistenti” privi di autorizzazione ambientale integrata, garantendo, tuttavia, completo adeguamento ai rilievi della Corte entro la fine dello stesso 2011. Quindi, con nota del 16/5/2012, l’Italia ammetteva che la situazione non sarebbe stata sanata del tutto se non alla fine del 2012.

**Stato della Procedura**

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 21 – Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE

“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla Decisione 2455/2001 e dalle Direttive nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. La normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell’ordinamento nazionale è il Decreto Legislativo n. 152/2006. In particolare, l’art. 6 della Direttiva impone di aggiornare i “registri” delle “aree protette” di ciascun distretto idrografico, le quali siano state fatte oggetto, dalla stessa normativa comunitaria, di particolare tutela. Sul punto, è stato rilevato che l’obbligo, imposto alle Regioni dal Decreto di cui sopra, di provvedere all’aggiornamento dei predetti registri ogni sei anni (per le porzioni di aree protette di loro specifica competenza), non attua in modo soddisfacente la Direttiva e dovrebbe, pertanto, andare soggetto a scadenze temporali più ravvicinate. Si rileva, altresì, un’incorretta attuazione dell’art. 11, par. 3 della Direttiva stessa, il quale indica i requisiti minimi dei “programmi di misure”. Infatti, il Decreto di attuazione non menziona l’obbligo, viceversa previsto dalla Direttiva, di compilare i “registri delle estrazioni”, né sono indicate, fra le anzidette misure elencate dalla Direttiva, le pratiche del ravvenamento e dell’accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei. Per di più, contrariamente alla Direttiva, la disciplina nazionale impone che le “misure” in questione vengano adottate con esclusivo riguardo agli inquinanti costituiti da nitrati e prodotti fitosanitari, senza provvedere in ordine ad altre categorie di inquinanti. L’art. 13 par. 8 della Direttiva dispone, altresì, che gli aggiornamenti ai programmi di misure debbano essere applicati entro 3 anni dalla loro adozione, laddove il legislatore italiano non prevede scadenza temporale. Parimenti, la Direttiva non solo stabilisce che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che gli stessi vengano periodicamente aggiornati: sul punto, la menzionata normativa italiana riferisce tali obblighi solo ai piani di tutela regionali. Quanto all’allegato II, punto 1.5 della Direttiva, esso dispone che - ove risulti, in relazione ad un “corpo idrico”, non possibile il conseguimento del relativo “obiettivo di qualità ambientale” - il corpo idrico stesso debba subire una “caratterizzazione ulteriore”, la quale si renda strumentale ad ottimizzare “la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all’art. 8 e dei programmi di misure prescritti all’art. 11”. In proposito, si contesta alla normativa interna di non avere riprodotto l’indicazione di tale finalità. L’allegato II, punto 2 della Direttiva, peraltro, impone che la “caratterizzazione” comprenda una valutazione del fenomeno idrico la quale tenga conto, fra l’altro, “delle pressioni cui...i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese...il ravvenamento artificiale”, ove il Decreto italiano espunge, dall’oggetto di detta analisi, tale “ravvenamento artificiale”. Infine, la Commissione eccepisce la scorretta attuazione dell’allegato V, punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.5 e 2.5 della Direttiva in argomento.

**Stato della Procedura**

In data 22 marzo 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 22 – Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal Decreto Legislativo n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l’autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all’allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all’ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe automaticamente in virtù dell’esistenza di un nesso causale fra l’attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all’esercizio di attività non menzionate nell’allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest’ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all’attività pericolosa, (il “nesso causale” di cui sopra), ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell’agente. Per converso, il predetto Decreto di attuazione dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all’esercizio delle attività di cui all’allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell’operatore. Inoltre, l’art. 303 del Decreto medesimo esclude l’applicazione delle norme della Direttiva - relative all’obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica, laddove la Direttiva stessa, all’art. 4, non considera la bonifica medesima come fattispecie in grado di dispensare dagli obblighi di riparazione di cui si tratta. Un’ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, in relazione alla disposizione della Direttiva stessa (combinato disposto dell’art. 7 e dell’Allegato II), in base alla quale, verificatosi un danno ambientale e risultando impossibile la riparazione “primaria”, l’autore del danno medesimo deve essere tenuto, prima ancora che al risarcimento dei danni, all’espletamento della riparazione “complementare” e, altresì, di quella “compensativa”. In sintesi, pertanto, il risarcimento dei danni non può essere ammesso come sostitutivo delle tre fattispecie di riparazione, di cui sopra. Per converso, l’art. 311 co. 2 del Decreto, come recentemente modificato, prevede la possibilità che il risarcimento pecuniario possa essere disposto “de plano”, in alternativa alle tre forme di riparazione sopra indicate. Infatti esso risarcimento, in base al tenore della norma, viene consentito non solo quando le forme di riparazione predette risultino impossibili, ma anche ove le stesse siano “eccessivamente onerose” o, addirittura, siano state semplicemente “omesse”.

**Stato della Procedura**

In data 27 gennaio 2012 è stato notificato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 23 – Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 258 del TFUE

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione osserva che la Repubblica Italiana non ha dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4/3/10. A mezzo di tale sentenza, la Corte europea dichiarava l’Italia responsabile di non aver apprestato, in ordine alla Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente e della salute dell’uomo, come prescritto dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE, a causa, in particolare, della mancata realizzazione di impianti idonei alla bisogna. Infatti la Commissione, contestando all’Italia la mancata adozione delle misure necessarie all’esecuzione della sentenza, rileva in special modo la persistente inadeguatezza delle strutture di trattamento dei rifiuti prodotti in Regione, nonché la perdurante assenza di interventi rivolti al potenziamento degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi. In particolare, le censure dell’Esecutivo comunitario vertono sulla situazione di fatto esistente al presente in Campania, come rappresentata, da una parte, nella lettera inviata alla Commissione il 7/6/2011 e, dall’altra, come desumibile dalle vicende relative ai Piani di gestione, rispettivamente, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali per la Regione Campania. Per quanto riguarda tali Piani, la Commissione osserva che, ad oltre un anno dalla sentenza della Corte UE, essi non solo non risultano in fase di attuazione, ma non sono stati nemmeno adottati formalmente (pur assicurando, le Autorità italiane, che il Consiglio regionale della Campania procederà alla loro approvazione entro la fine del 2011). Peraltro, emerge da tali documenti che gli impianti programmati saranno ultimati solo in un futuro ancora lontano: di essi impianti, l’unico atto ad operare nell’immediato (e che attualmente si trova ancora in fase di collaudo), è quello di compostaggio/digestione anaerobica di Salerno, laddove gli ulteriori nove impianti analoghi verranno attivati solo tra la fine del 2011 e la primavera del 2014. Per quanto concerne, poi, i tre nuovi inceneritori previsti, questi entreranno in funzione solo nel 2014-2015. Si ritiene pertanto che, in generale, la situazione in Campania non potrà normalizzarsi che alla fine del 2014. Nel frattempo, tuttavia, la Commissione pone l’accento sull’indifferibilità di soluzioni di emergenza che, ben prima della messa in opera dei suddetti impianti, valgano a porre fine ad un regime di insostenibile degrado dell’ambiente e delle condizioni di vita della popolazione (come messo ampiamente in risalto anche dalla stampa, specialmente in riferimento all’ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane). Le suddette misure emergenziali devono concretarsi, secondo la Commissione, nella costruzione di nuove discariche e nell’ampliamento di quelle esistenti. In proposito, tuttavia, la Commissione osserva come né dalla sopra menzionata lettera del 7/6/2011, né dai successivi contatti con le Autorità italiane, possa evincersi un calendario preciso di attuazione degli interventi suddetti.

**Stato della Procedura**

Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all’istituzione di un fondo per l’emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell’anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

**Scheda 24 - Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 260 del TFUE

"Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza con cui la Corte UE - il 15/7/10, causa C- 573/08 – ha dichiarato l'Italia responsabile dell'imperfetta trasposizione, nell'ordinamento interno, di alcune disposizioni della Direttiva 79/409/UE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Infatti, risulta che, sino ad oggi, l'Italia non avrebbe eliminato tutte le incompatibilità della propria normativa interna con quella comunitaria, già riscontrate nella sentenza di cui sopra. In primo luogo, permarrrebbe l'incorretta attuazione dell'art. 3 di detta Direttiva. Tale articolo è stato trasposto, nel diritto italiano, dall'art. 1, co. 5, della Legge 157/1992, che addossa alle Regioni e alle Province autonome l'obbligo di istituire, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, le "zone di protezione" di cui alla Direttiva in questione, funzionali al ripristino dei biotopi distrutti. Lo stesso articolo, tuttavia, in deroga all' art. 3 della Direttiva, riferisce tale obbligo solo alle specie di uccelli selvatici menzionate all'allegato I della Direttiva stessa, laddove la normativa comunitaria rapporta le suddette attività obbligatorie a tutte le specie avicole considerate nella Direttiva in oggetto, non solo a quelle di cui all'allegato I. Inoltre, esisterebbe ancora il contrasto fra l'art. 7, par. 4 della Direttiva citata e l'art. 18 della predetta L. 157/1992, che dovrebbe attuare il primo. Infatti, detto art. 18 non indicherebbe ancora precisi obblighi di informazione, a carico delle Autorità italiane ed in favore della Commissione, circa l'attuazione della Direttiva medesima. Infine, si obietta che l'Italia non avrebbe istituito un sistema efficace per garantire che le Regioni – cui compete di emanare la normativa in materia di "caccia in deroga" – fossero attentamente monitorate dalle Autorità statali. Infatti, l'art. 19 della L. 157/1992 prevede che determinate Autorità statali italiane "possano" annullare, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, quella normativa regionale che sia in contrasto con l'art. 9 della Direttiva stessa. In proposito, si precisa che tale art. 9 prevede che - fermo restando il divieto di caccia di certe specie avicole selvatiche - le stesse possano essere, per decisione dei singoli Stati membri, fatte comunque oggetto di attività venatoria, a condizione però che detta attività venatoria "in deroga" venga ancorata all'esistenza di numerose condizioni legittimanti, tutte riconducibili a quelle tipizzate dalla Direttiva stessa: si impone, ad esempio, che i provvedimenti che consentono la "caccia in deroga" adducano la prova dell'impraticabilità di soddisfacenti soluzioni alternative alla caccia, che facciano altresì riferimento agli specifici metodi di cattura consentiti, etc. Il difetto di tali requisiti rende detti provvedimenti non coerenti con la disciplina comunitaria e, quindi, meritevoli di annullamento da parte dello Stato, secondo la normativa nazionale stessa. Ora, risulta che lo Stato italiano non abbia mai usato, fino ad ora, il potere di annullamento di cui sopra, pur in presenza di una normativa regionale - in tema di "caccia in deroga" – variamente carente dei requisiti sopra descritti. Ciò perché il tenore del predetto art. 19 della L. 157/1992 stabilisce che le Autorità statali "possono", ma non "debbono" necessariamente impugnare la disciplina regionale in contrasto con l'art. 9 della Direttiva.

**Stato della Procedura**

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 25 - Ambiente**

Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 260 del TFUE

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11/11/2010, causa C-164/09, con la quale l’Italia è stata dichiarata inottemperante agli obblighi di cui all’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. Detto articolo prevede che, ove gli Stati membri autorizzino la caccia nei confronti degli uccelli selvatici, tale attività venatoria venga sottoposta dalle disposizioni nazionali a severi limiti, come previsti dallo stesso articolo. Per converso, la Corte UE constatava che la Regione Veneto aveva consentito, con Legge regionale n. 13/2005, l’esercizio della caccia nei confronti di alcune specie di piccoli migratori, senza assoggettarla alle condizioni di cui all’art. 9 della Direttiva citata. Infatti si rilevava che: 1) le deroghe al divieto di caccia erano previste, a dispetto di quanto stabilito dalla Dir.va 79/409, senza menzione delle specifiche condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e luogo in cui le deroghe stesse potessero essere applicate; 2) l’ammissibilità della caccia non veniva subordinata alla provata impossibilità di soluzioni alternative meno dannose; 3) la limitazione della deroga a “piccole quantità” di uccelli, come dalla disciplina comunitaria, non era stata garantita. Tuttavia, la Commissione ha preso atto che le Autorità regionali venete, con Legge 24/2007, hanno opportunamente modificato la precedente Legge 13/2005, eliminando i punti di contrarietà alla normativa UE. Tuttavia, la Commissione osserva che, anche se il quadro legislativo regionale non presenta, attualmente, incoerenze con la normativa unionale, rimangono in vigore alcune determinazioni della Giunta regionale veneta, le quali vanificherebbero del tutto la portata adeguatrice della Legge 24/2007, ripristinando una situazione di fatto in contrasto con la disciplina dell’Unione. Dette delibere sono, precisamente : la n. 2371 del 5/10/2010, che autorizza l’attività venatoria per la stagione 2010 – 11, nonché la n. 1506/2011, in autorizzazione della caccia per la stagione 2011-12. Tali deliberazioni presenterebbero, per la Commissione, diversi aspetti incompatibili con la disciplina UE. In primo luogo, le ragioni addotte per legittimare l’esercizio della caccia (l’omaggio ad una “tradizione” consolidata della Regione Veneto) non trovano alcun riscontro con le giustificazioni tipizzate, al riguardo, dalla suddetta Direttiva 79/409/CE. Inoltre, risulta alla Commissione che la caccia alle specie considerate dalle delibere regionali – per le quali la Direttiva in oggetto pone il divieto di attività venatoria (fringuello, frosone, etc...) - avrebbe potuto trovare un’alternativa nella caccia ad altre tipologie di piccoli migratori del tutto affini e, tuttavia, non oggetto di proibizione di cattura da parte della normativa UE (cesena, merlo, etc). Pertanto, non sussisterebbe quell’impraticabilità di soluzioni alternative soddisfacenti, richiesta in sede comunitaria, per legittimare l’attività venatoria nei confronti della piccola migratoria. Infine, si censura il fatto che la stessa Legge regionale 24/2007 consenta ai cacciatori di assolvere all’obbligo, circa la segnalazione dei capi abbattuti, anche alla fine della giornata di caccia, di contro ad una consolidata giurisprudenza unionale che impone detta segnalazione subito dopo l’abbattimento degli stessi capi.

**Stato della Procedura**

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.